

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 80

OGGETTO: Contratto d'appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia del Comune di Vibo Valentia - Periodo gennaio/maggio 2015.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 21 (ventuno) del mese di maggio ed alle ore 17,30 presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott.ssa Caterina Paola Romanò, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 1 - Servizi alla Persona - Istruzione, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) la Sig.ra Marinella Farenza (codice fiscale FRN MNL 57L52 C352Q), nata a Catanzaro, il giorno 12 luglio 1957 ed ivi residente in via Bruno Chimirri, n. 19, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, della Società

a Responsabilità Limitata “ SO.GE.ME Italia s.r.l.”, con sede legale in Catanzaro (CZ), Via Melchiorre Jannelli, n. 25 e sede operativa in Bivona di Vibo Valentia, Largo Marinella (codice fiscale: 00831890736 - Partita IVA 01984560787), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Catanzaro in data 14 gennaio 2013 con il numero R.E.A. 157734, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Settore 1 Affari Generali - Servizi alla Persona - Istruzione in data 10 dicembre 2014 e depositato agli atti del Comune, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione del Dirigente del Settore 1 - Servizi alla Persona – Istruzione, n. 521 del 17 novembre 2014, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia del Comune di Vibo Valentia - Periodo gennaio/maggio 2015, da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell'importo complessivo di €. 93.840,08 (euro novantatremilaottocentoquaranta/08) di cui €. 90.202,00 (euro novantamiladuecentodieci/00) a base d'asta oltre IVA nella misura di legge;

- che con la stessa determinazione del Settore 1 - Servizi alla Persona – Istruzione n. 521 del 17 novembre 2014 sono stati approvati gli atti di gara:

bando, capitolato speciale d'appalto e DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 1 - Servizi alla Persona - Istruzione n. 583 del 22 dicembre 2014 è stata impegnata la somma necessaria per l'esecuzione del servizio sul bilancio di previsione ;

- che con determinazione del Settore 1 - Servizi alla Persona – Istruzione n. 587 del 24 dicembre 2014, sono stati omologati il verbale di gara n. 1 (seduta pubblica) del 15 dicembre 2014, il verbale di gara redatto in seduta riservata in data 22 dicembre 2014 ed il verbale di gara n. 2 (seduta pubblica) del 23 dicembre 2014, e si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia del Comune di Vibo Valentia - Periodo gennaio/maggio 2015, in favore della ditta SO.GE.ME. Italia s.r.l, prima classificata in graduatoria con il punteggio totale di 95,65/100 per l'importo di €. 83.436,85 (euro ottantatremila quattrocentotrentasei/85) al netto del ribasso offerto del 7,50% sull'importo a base di gara di 90.202,00 (euro novantamiladuecentodue/00) oltre IVA come per legge;

- che l'impresa SO.GE.ME. Italia s.r.l ha dichiarato, nell'offerta prodotta, che i costi per la sicurezza (D.U.V.R.I.), compresi nel prezzo offerto, risultano essere €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00);

- che sono state effettuate le verifiche d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 48 e 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. posseduti dall'Appaltatore, per come previsto nel bando di gara, e che la documentazione risulta essere conforme alle vigenti disposizioni legislative;

- che con determinazione del Dirigente il Settore 1 – Servizi alla Persona - Istruzione n. 203 del 09 marzo 2015 si è preso atto della regolarità delle operazioni di gara e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente contratto in favore dell'Appaltatore, per l'importo di complessivi €. 83.436,85 (euro ottantatremilaquattrocentotrentasei/85) oltre IVA al 4% così composto:

€. 80.936,85 (euro ottantamilanovecentotrentasei/85), per l'espletamento del servizio;

€. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per costi della sicurezza (D.U.V.R.I.);

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che la Prefettura di Vibo Valentia, a seguito delle informazioni rilasciate dalla Prefettura di Catanzaro competente per territorio, con propria nota n. 6027 del 12 febbraio 2015, comunicava, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che a carico della Società SO.GE.ME Italia s.r.l., e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.Lgs. 153/2014, nonché dei loro familiari conviventi, non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza previsti dall'art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

- che in data 24.12.2014 a mezzo verbale sottoscritto dalle parti è stata disposta ed accettata la consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge con avvio a far data 07.01.2015;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, lo Sportello Unico Previdenziale della sede INPS di Catanzaro, ha rilasciato, in data 21

aprile 2015, il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all'Appaltatore, agli atti prot. n. 17372 del 21 aprile 2015 in aggiornamento al precedente Durc agli atti 56995 del 19.12.2014;

- che l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di non essere tenuto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente atto, sono depositati presso il Settore 1 - Servizi alla Persona - Istruzione;

- che è intenzione delle Parti comparenti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, la Sig.ra Marinella Farenza, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della ditta " SO.GE.ME Italia s.r.l.", ha presentato dichiarazione del 2.1.2015 secondo cui la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore 1, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 3: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia del Comune di Vibo Valentia – Periodo gennaio/maggio 2015, a partire dal 07 gennaio 2015, giusto verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge redatto in data 24

dicembre 2014.

ARTICOLO 4: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi €. 83.436,85 (euro ottantatremilaquattrocentotrentasei/85) oltre IVA al 4% , così composto:

€. 80.936,85 (euro ottantamilanovecentotrentasei/85), per l'espletamento del servizio;

€. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per costi della sicurezza (D.U.V.R.I.).

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, sarà effettuato alla fine di ogni mese nella misura dell'80% del dovuto, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore, corredata dalle bolle giornaliere di consegna, previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del responsabile competente e previa verifica di regolarità contributiva mediante l'acquisizione del D.U.R.C.. Il saldo sarà corrisposto dopo la presentazione, a cura dello stesso aggiudicatario, del rendiconto della gestione, che dovrà avvenire a fine stagione (art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto).

ARTICOLO 5: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare

all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG 6011982C7B assegnato all'intervento.

ARTICOLO 6: Modalità di pagamento.

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, presso Banca di Credito Cooperativo Centro Calabria codice IBAN: IT50U0825804400005000005246, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

La persona delegata ad operare sul conto sopra indicato è la Sig.ra Marinella Farenza (C.F.: FRN MNL 57L52 C352Q).

ARTICOLO 7: Obblighi dell'Appaltatore".

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni ed alle modalità di cui alle disposizioni riportate nel capitolato speciale d'appalto, nella relazione tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara e nel DUVRI.

Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei componenti i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza e di accettarli per intero, esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto ed allo stesso materialmente allegati sotto le lettere A), A1), A2), B).

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre ditte partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del servizio.

ARTICOLO 8: Risoluzione del contratto.

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) sospensione del servizio per tre giorni consecutivi di attività scolastiche;
- f) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- g) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 9: Divieto di cessione del contratto.

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata rescissione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione.

ARTICOLO 10: Clausola arbitrale.

E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

ARTICOLO 11: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 8.343,68 (euro ottomilatrecentoquarantatre/68) a mezzo polizza fidejussoria n. N487/00A0485739 rilasciata in Catanzaro, in data 06 marzo 2015, dalla compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. - Agenzia ASSPARTENER SRL.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

ARTICOLO 12: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, Polizza RCT/RCO n. 0049.0727877.01, rilasciata dalla FONDIARIA – SAI S.p.A. - Agenzia di Catanzaro, stipulata in data 21 luglio 2010 con scadenza in data 21 luglio 2015, valida anche per il Comune di Vibo Valentia, giusta dichiarazione resa dall'Agenzia in data

21 gennaio 2015, agli atti prot. n. 13906 del 27 marzo 2015, per un massimale di €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), dalla quale risulta una copertura contro i rischi che dovesse arrecare a terzi nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 13: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento dei lavori;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 14: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in

Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune di Vibo Valentia.

Il domicilio per le comunicazioni è la sede legale dell'impresa sita in Catanzaro, via Melchiorre Jannelli, 25, tel. 0961/706523 – e-mail: sogemeitalia@pec.it

ARTICOLO 15: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune di Vibo Valentia.

ARTICOLO 16: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 17: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al capitolato speciale d'appalto, alla relazione tecnica presentata dalla ditta in sede di gara e al DUVRI allegati al presente atto in formato digitale. Le parti che sottoscrivono fanno espresso richiamo, inoltre, a quanto stabilito dalla legislazione di settore vigente in materia.

ARTICOLO 18: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 13 pagine a

video di cui l'ultima (tredicesima) composta da n.6 righe, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

- IL DIRIGENTE SETTORE 1: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- L'APPALTATORE: **Sig.ra Marinella Farenza, in qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott.ssa Caterina Paola Romano'**